

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 1
REGIONE PIEMONTE
Via San Secondo, 29 – 10128 Torino

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 65-7819 del 17/12/2007)

N. *1145/A 05/08* DEL 20 NOV. 2008

STRUTTURA COMPLESSA AFFARI GENERALI

**OGGETTO: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA DI CUI AL D.Lgs. 196/03 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".**

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1

L'anno duemilaotto il giorno *20* del mese di *settembre* in Torino, presso la sede dell'A.S.L. TO1 di Torino, Via S.Secondo, 29

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la seguente proposta del Direttore S.C. Affari Generali;

- *vista la Deliberazione del Consiglio Regionale, n. 136-39452 del 22/10/2007 dal titolo "Individuazione delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale" che ha deliberato la nuova articolazione delle aziende sanitarie regionali a far data dal 1° gennaio 2008 ed in particolare l'Allegato A che prevede l'accorpamento dell'ASL 1 e dell'ASL 2 nella nuova ASL TO1;*
- *preso atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 17/12/2007 il quale ha disposto con decorrenza 1/1/2008 l'estinzione dell'ASL 1 e dell'ASL 2 e la contestuale costituzione della nuova ASL TO1;*
- *richiamata la deliberazione n. 49/11/01 del 7/02/2001 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento aziendale in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. (Privacy)" della ex ASL 1;*
- *richiamata la deliberazione n. 89/DG/01/04 del 30/06/2004 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento di applicazione della normativa di cui al D.Lgs 196/2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali" della ex ASL 2;*
- *attesa l'opportunità di adottare il Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'ASL TO 1;*


ritenuto di condividere la suddetta proposta;

- *assunta la correttezza del processo istruttorio correlato la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;*
- *preso atto del concordante parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ex art. 3, 1° comma quinquies, D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;*

DELIBERA

1. *di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'ASL TO 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;*

1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta, ex se, alcun onere di spesa;
2. di dichiarare, altresì, per le motivazioni espresse in narrativa, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24.1.1995 n. 10.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ferruccio MASSA)

Regolamento Aziendale per l'applicazione della normativa di cui al D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

INDICE

ART. 1 -	OGGETTO
ART. 2 -	DATI PERSONALI
ART. 3 -	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 4 -	CRITERI PER L'ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 5 -	COMUNICAZIONE DI DATI
ART. 6 -	CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 7 -	TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 8 -	RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 9 -	INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 10 -	TRATTAMENTO DI DATI AFFIDATI ALL'ESTERNO
ART. 11 -	INFORMATIVA ALL'INTERESSATO
ART. 12 -	DIRITTI DELL'INTERESSATO
ART. 13 -	ADOZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA - DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
ART. 14 -	GRUPPO AZIENDALE PER LA PRIVACY
ART. 15 -	IL CENSIMENTO DEI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI E/O SENSIBILI
ART. 16 -	DIRITTO DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
ART. 17 -	INDIVIDUAZIONE DEI TIPI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI E DI OPERAZIONI ESEGUIBILI
ART. 18 -	NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento contiene disposizioni attuative del D.lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nell'ambito delle strutture dell'ASL TO1, con lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda medesima.

L'Azienda adotta idonee e preventive misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Azienda adotta altresì le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/03.

Art. 2 – Dati Personali

Il dato personale (art. 4, comma 1, lett. b) del D.lgs. 196/03) è qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Il dato sensibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del D.lgs. 196/03, è quel dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché il dato personale idoneo a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato.

Art.3 – Trattamento dei dati personali

Con l'espressione "trattamento", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. 196/03, deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati. Qualunque trattamento di dati personali da parte dell'ASL TO1 è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 D.lgs. 196/03), al fine di adempiere a compiti ad essa attribuiti da leggi e regolamenti.

E' possibile effettuare trattamenti relativi a dati diversi da quelli sensibili e giudiziari anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, fermo restando l'esercizio di funzioni istituzionali.

Il trattamento dei dati sensibili è invece consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Nei casi in cui una disposizione specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in relazione ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici con atto di natura regolamentare di cui all'art. 20, comma 2 del D.lgs. 196/03.

In ottemperanza ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati, la pubblicazione delle deliberazioni contenenti dati sensibili deve avvenire previa selezione dei soli dati la cui inclusione nelle deliberazioni medesime sia realmente necessaria per il raggiungimento delle finalità proprie di ciascun provvedimento.

I soggetti cui si riferiscono le informazioni di carattere sensibile devono essere individuati attraverso l'utilizzo del numero di matricola, se trattasi di dipendenti dell'Azienda, ovvero delle iniziali del nome e del cognome, se trattasi di soggetti esterni.

Allorchè i dati sensibili e giudiziari possano essere isolati dal contesto del provvedimento, senza comprometterne la necessaria motivazione, essi sono riportati in allegati non costituenti parte integrante del provvedimento medesimo.

Art. 4 – Criteri per l'esecuzione del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati deve essere effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato.

Oggetto del trattamento devono essere i soli dati essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali.

I dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi. I dati devono essere esatti, aggiornati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati.

Nei trattamenti è autorizzata solo l'esecuzione delle operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

E' compito dei Responsabili del trattamento verificare periodicamente la liceità e la correttezza dei trattamenti, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisca di propria iniziativa.

I dati che, anche a seguito di verifiche, risultassero eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, non potranno essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto che li contiene.

I trattamenti di dati effettuati impiegando banche dati di più titolari diversi dall'ASL TO1 (interconnessione di banche dati) sono utilizzati nelle sole ipotesi previste da espressa disposizione di legge.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

In ogni caso devono essere adottate misure tecniche tali da garantire che i dati personali o sensibili siano accessibili ai soli incaricati di trattamento e nella misura strettamente indispensabile allo svolgimento delle mansioni di ciascuno.

Art. 5 – Comunicazione dei dati

La comunicazione di dati personali da parte dell'ASL TO1 ad altri soggetti pubblici è ammessa solo quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 2, D.lgs. 196/03). In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione obbligatoriamente preventiva al Garante e non sia stata adottata dall'Autorità diversa determinazione (art. 39, comma 2, D.lgs. 196/03).

La comunicazione da parte dell'ASL TO1 di dati personali a privati e la diffusione sono ammesse unicamente quando siano previste da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3 D.lgs. 196/03).

I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi (art. 22, comma 8 D.lgs. 196/03).

Art. 6 – Consenso al trattamento dei dati

L'ASL TO1 tratta i dati idonei a rivelare lo stato di salute:

- a) con il consenso dell'interessato se il trattamento riguarda dati ed operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;
- b) anche senza il consenso dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività. Nell'ambito di attività istituzionali c.d. "amministrative", invece, non vi è la necessità di richiedere il consenso dell'interessato, fermo restando il rispetto dell'obbligo dell'informativa.

Art. 7 – Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D.lgs. 196/03, è il Direttore Generale pro-tempore dell'ASL TO1.

Il Titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, si avvale operativamente del Gruppo aziendale per la Privacy e provvede nei casi previsti dalla legge:

- ad assolvere l'obbligo di notificazione al Garante sulla base delle richieste fatte dai Responsabili del trattamento dei dati della specifica Struttura o Servizio Aziendale;
- a richiedere, ove necessario, le autorizzazioni e ad effettuare le dovute comunicazioni all'Autorità Garante per il trattamento o la comunicazione dei dati, su espressa richiesta scritta da parte dei Responsabili del trattamento delle singole strutture aziendali;
- aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza sulla base delle informazioni richieste ai Responsabili del trattamento delle singole strutture aziendali;
- fornire ai Responsabili il necessario supporto tecnico, giuridico, se richiesto, per la corretta gestione e tutela dei dati personali, ivi compresa la salvaguardia della loro integrità e sicurezza;
- a verificare periodicamente l'osservanza dell'attività svolta dai Responsabili rispetto alle istruzioni impartite, anche con riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza dei dati;

Art. 8 – Responsabili del trattamento dei dati personali

I Responsabili del trattamento dei dati personali compiono tutto quanto è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza; in particolare hanno il dovere di osservare e fare osservare le precauzioni individuate nel piano di sicurezza dei dati personali elaborato dall'Azienda.

Ogni Responsabile del trattamento dei dati è nominato con provvedimento dal Titolare del trattamento; a sua volta nomina per iscritto gli incaricati del trattamento.

I Responsabili sono tenuti a:

- fornire al Gruppo aziendale per la Privacy le richieste di notificazione al Garante Privacy;
- comunicare tempestivamente al Gruppo aziendale per la Privacy tutte le questioni rilevanti ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- comunicare al Gruppo aziendale per la Privacy i trattamenti in essere all'interno del proprio settore di competenza, l'inizio di ogni nuovo trattamento e la cessazione o modifica di quelli esistenti, ai fini della compilazione e del continuo aggiornamento dell'anagrafe aziendale dei trattamenti.

I Responsabili del trattamento sono individuati fra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi

compreso il profilo relativo alla sicurezza. All'interno dell'Azienda essi sono indicati in coloro che ricoprono incarichi di direzione di strutture organizzative e funzionali.

Art. 9 – Incaricati del trattamento dei dati personali

Gli Incaricati sono identificati in tutti coloro che siano autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento di dati. Essi hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria al trattamento.

Gli Incaricati devono eseguire i trattamenti secondo le disposizioni date dal Responsabile del trattamento, dal quale sono nominati per iscritto.

Art. 10 – Trattamento di dati affidati all'esterno

Agli Enti, agli organismi, agli altri soggetti pubblici e privati esterni all'Azienda, ai quali siano affidati attività o servizi, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati, viene attribuita la qualità di Responsabile ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 196/03.

Negli accordi con le strutture accreditate e nei contratti di affidamento di attività o di servizi all'esterno dell'Azienda (outsourcing) deve essere inserita apposita clausola di garanzia con la quale il soggetto accreditato o affidatario si impegna, per i trattamenti di dati effettuati in forza del rapporto contrattuale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni dell'ASL TO1 in materia.

Le strutture aziendali competenti per la stipula e la conservazione dei contratti effettuano una costante ricognizione dei contratti in essere, al fine di provvedere agli adempimenti di legge, all'eventuale nomina a Responsabile esterno del soggetto cui sia affidata l'attività o il servizio, ovvero all'inserimento nei contratti medesimi della clausola di garanzia di cui al precedente capoverso.

L'elenco di tali contratti deve essere inviato al Coordinatore del Gruppo aziendale per la Privacy.

Art. 11 – Informativa all'interessato

L'informativa è l'elemento propedeutico al trattamento dei dati in quanto garantisce l'evidenza e la trasparenza delle attività di trattamento che vengono poste in essere.

L'informativa è sempre dovuta a prescindere dall'obbligo di acquisizione del consenso. Essa deve contenere gli elementi tassativamente indicati dall'art. 13 del D.lgs. 196/03 e più specificatamente:

- le finalità e le modalità con le quali vengono trattati i dati;
- l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo successivo;
- gli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile al trattamento.

La predetta informativa può essere resa anche tramite affissione di appositi manifesti nei locali di accesso all'utenza, secondo procedure e attraverso modelli concordati con il Gruppo aziendale per la Privacy.

Art. 12 – Diritti dell'interessato

Secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. 196/03, l'interessato ha diritto di ottenere a cura del Titolare o del Responsabile, senza ritardo:

1- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2- l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali trattati;
- b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del Titolare;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati

3- di fare richiesta di:

- a) aggiornamento, rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, integrazione dei dati;
- b) cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4- L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Nel caso in cui intenda presentare ricorso per fatti inerenti al trattamento dei propri dati personali, l'utente dovrà rivolgere istanza scritta a:

Azienda ASL TO1 – Gruppo Aziendale per la Privacy
Via S. Secondo 29 – 10128 Torino

L'interessato, nell'esercizio dei diritti sopra riportati, può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Art. 13 – Adozione delle misure minime di sicurezza - Documento Programmatico sulla Sicurezza

Ai sensi e per gli effetti degli articoli da 33 a 36 del D.lgs. 196/03 e dell'Allegato B del medesimo codice, l'ASL TO1 predispose annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati sulla base dell'analisi dei rischi che incombono sui medesimi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento, delle misure in essere e da adottare, nonché dei criteri e delle modalità di ripristino della disponibilità dei dati.

La redazione del Documento e relativo aggiornamento è affidata al Gruppo aziendale per la Privacy che si avvale a tal fine delle competenze tecniche della S.C. Sistema Informativo Informatico aziendale.

Art. 14 – Gruppo Aziendale per la Privacy

L'Azienda individua un Gruppo Aziendale di studio e di lavoro in materia di privacy e garantisce al medesimo adeguato supporto, anche esterno, per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Il Gruppo è nominato con Deliberazione del Direttore Generale.

All'interno del Gruppo aziendale per la Privacy è altresì individuato un Coordinatore con funzioni di coordinamento del gruppo, di tenuta dei rapporti con i Responsabili del trattamento.

Il Gruppo aziendale per la Privacy svolge i seguenti compiti:

1. garantisce il supporto alla Direzione Aziendale nei rapporti con il Garante e nei rapporti con altri soggetti pubblici o privati per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
2. provvede alla predisposizione degli atti necessari di sua competenza e di quelli sottoposti dai Responsabili del Trattamento, ai fini dell'adempimento degli oneri previsti dalla normativa suddetta;
3. assicura la propria collaborazione per la stesura del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati;
4. promuove l'osservanza del regolamento aziendale sulla privacy fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;
5. tiene ed aggiorna il censimento dei trattamenti dei dati personali e sensibili sulla base delle comunicazioni effettuate dai Responsabili del trattamento.

Art. 15 – Il censimento dei trattamenti dei dati personali e/o sensibili

L'Azienda realizza il censimento dei dati personali e/o sensibili (anagrafe). Il censimento contiene la rilevazione dei trattamenti dei dati suddivisi per tipologie e per strutture organizzative, come presupposto necessario per adempiere agli obblighi di legge; è tenuto a cura del Gruppo aziendale per la Privacy, in collaborazione con i Responsabili del trattamento; esso viene aggiornato qualora vengano comunicati da parte del Titolare o dei Responsabili del trattamento casi di attivazione di un nuovo trattamento o cessazione di un trattamento in essere.

Art. 16 – Diritto di accesso alla documentazione sanitaria

Ai sensi dell'art. 92 d.lgs. 196/03, eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella clinica e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

- a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Le richieste di accesso alle cartelle cliniche ospedaliere di un terzo sono valutate dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero che ne ha la responsabilità, applicando i criteri enunciati nel capoverso che precede. Ai fini del bilanciamento degli interessi potrà essere chiesto parere al Gruppo aziendale per la Privacy.

Le modalità in ordine alle richieste di rilascio di copie della documentazione sanitaria sono oggetto di apposita regolamentazione.

Tutta la documentazione sanitaria (non solo la cartella clinica) può essere ritirata anche da persona diversa dal diretto interessato, purché sulla base di una delega scritta e mediante consegna dei documenti in busta chiusa.

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo attraverso le forme previste dall'art. 84 del d.lgs. 196/03.

Art. 17 - Individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili

In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel D.lgs. n. 196/2003 (artt. 59, 60, 62-73, 86, 95, 98 e 112), sono stati individuati con DPGR 11-5-2006 n. 14/R allegato B.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal sopracitato regolamento regionale sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dalla ASL sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.lgs. n. 196/2003).

Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del D.lgs. n. 196/2003).

Art. 18 – Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la normativa in tema di riservatezza dei dati personali prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali".